

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA'
REGIMI DI TUTELA

Argomento	Messaggio	Riferimento regolatorio	Data inizio obbligo	Data fine obbligo	Periodicità della comunicazione	Destinatari della comunicazione	indicazioni ulteriori
2G	La informiamo che l'impresa distributrice ha recentemente provveduto alla sostituzione del Suo contatore con il misuratore elettronico di seconda generazione (2G); a partire da questa bolletta i Suoi prelievi di energia elettrica sono misurati dal nuovo contatore 2G. Per ulteriori informazioni può rivolgersi al Suo venditore o chiamare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800 166 654.	del. 229/2017/R/eel, punto 4	dal 2017: nella prima bolletta in cui i consumi sono determinati in base al misuratore 2G messo in servizio	indeterminato	<i>una tantum</i>	clienti finali del settore dell'energia elettrica alimentati in bassa tensione	
assicurazione gas	“ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it ”;	del. 167/2020/R/gas, allegato A, art 5.3. lettera b)	1 gennaio 2021	31 dicembre 2024	ogni bolletta	clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas naturale assicurato	

bonus sociale	<p>Bonus sociali elettrico e gas per disagio economico</p> <p>"Per ottenere i bonus sociali elettrico e gas è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un'attestazione ISEE (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee) entro la soglia prevista dalla normativa, pari per l'anno 2023 a € 15.000 (€ 20.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico). Per maggiori informazioni contatti il Numero Verde 800.166654 o visiti il sito https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm "</p>	<p>articolo 3, comma 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80</p>	<p>febbraio 2023</p>	<p>31 dicembre 2023</p>	<p>in tutte le bollette</p>	<p>clienti domestici elettrico e gas</p>	<p>in carattere grassetto</p>
bonus sociale elettrico e gas per disagio economico	<p>"Gentile Cliente, nel caso in cui lei avesse diritto ai bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua, i dati personali trasmessi con il modello DSU per la definizione dell'ISEE e strettamente funzionali all'attribuzione automatica dei suddetti bonus sono trattati da ARERA in conformità alle indicazioni contenute nell'Informativa Privacy disponibile al link: https://www.arera.it/it/bonus_privacy. La presente comunicazione è effettuata a beneficio di tutti i componenti il nucleo familiare i cui dati personali sono raccolti attraverso la DSU sottoscritta dal dichiarante".</p>	<p>punto 3 della deliberazione 27 maggio 2021, 223/2021/R/com</p>	<p>30 giugno 2021</p>	<p>indeterminato</p>	<p>una tantum</p>	<p>clienti domestici del settore dell'energia elettrica</p>	

<p>canone rai</p>	<p>Dai riscontri effettuati risultano importi addebitati e non pagati attraverso le fatture per la fornitura di energia elettrica afferenti il canone di abbonamento alla televisione per uso privato (canone tv) relativo all'anno....<inserire anno relativo a ciascun anno di comunicazione, ossia il secondo anno solare precedente l'emissione della presente bolletta>: la informiamo che, qualora non abbia già provveduto, il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante modello F24. Per ulteriori informazioni può rivolgersi al suo venditore o accedere alla sezione "Canone TV" del sito www.agenziaentrate.gov.it o del sito www.canone.rai.it .</p>	<p>del. 532/2017/R/com, punto 2</p>	<p>2017</p>	<p>indeterminato</p>	<p>prima bolletta emessa successivamente al 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>clienti domestici dell'energia elettrica, identificabili come inadempienti al versamento del canone riferibile al secondo anno solare precedente</p>	
<p>CMOR</p>	<p>In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.</p>	<p>articolo 3, comma 2 della deliberazione 22 marzo 2012, 99/2012/R/eel</p>	<p>2012</p>	<p>indeterminato</p>	<p>nelle bollette nelle quali viene fatturato il corrispettivo CMOR</p>	<p>clienti domestici dell'energia elettrica</p>	
<p>dlgs 210/21</p>	<p>“Per scoprire se ci sono altre offerte più adatte alle tue esigenze, per conoscere meglio le tue abitudini di consumo, i tuoi consumi storici e per confrontare il tuo consumo nello stesso periodo degli anni precedenti e per ricevere informazioni o conoscere i tuoi diritti, consulta www.arera.it/consumatori;”;</p>	<p>del 209/2022/R/eel</p>	<p>1 gennaio 2023</p>	<p>indeterminato</p>	<p>ogni bolletta</p>	<p>clienti finali serviti nei regimi di tutela</p>	<p>l'inserimento tra le comunicazioni dell'Autorità è facoltativo per gli esercenti regimi di tutela</p>

dlgs 210/22	“Tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non indicati tra gli importi fatturati in bolletta”	del 637/2022/R/com	1 luglio 2023	indeterminato	<i>una tantum</i> nonché nella prima bolletta successiva al cambio venditore a decorrere dalla prima bolletta emessa nei confronti dei clienti finali di energia elettrica	clienti finali del settore dell'energia elettrica	
--------------------	---	-----------------------	---------------	---------------	--	--	--

REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA'
MERCATO LIBERO

Argomento	Messaggio	Riferimento regolatorio	Data inizio obbligo	Data fine obbligo	Periodicità della comunicazione	Destinatari della comunicazione	indicazioni ulteriori
2G	La informiamo che l'impresa distributrice ha recentemente provveduto alla sostituzione del Suo contatore con il misuratore elettronico di seconda generazione (2G); a partire da questa bolletta i Suoi prelievi di energia elettrica sono misurati dal nuovo contatore 2G. Per ulteriori informazioni può rivolgersi al Suo venditore o chiamare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800 166 654.	delibera 229/2017/R/eel, punto 4	2017: nel primo documento di fatturazione i cui consumi sono determinati in base al misuratore 2G messo in servizio	indeterminato	<i>una tantum</i>	clienti finali del settore dell'energia elettrica alimentati in bassa tensione	
assicurazione gas	“ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it ”;	delibera 167/2020/R/gas, Art 5.3. lettera b	1 gennaio 2021	31 dicembre 2024	ogni bolletta	clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas naturale assicurato	

bonus sociale elettrico e gas per disagio economico	<p>Bonus sociali elettrico e gas per disagio economico</p> <p>"Per ottenere i bonus sociali elettrico e gas è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un'attestazione ISEE (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee) entro la soglia prevista dalla normativa, pari per l'anno 2023 a € 15.000 (€ 20.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico). Per maggiori informazioni contatti il Numero Verde 800.166654 o visiti il sito https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm "</p>	<p>articolo 3, comma 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80</p>	<p>febbraio 2023</p>	<p>31 dicembre 2023</p>	<p>ogni bolletta</p>	<p>clienti domestici elettrico e gas</p>	<p>in carattere grassetto</p>
bonus sociale elettrico e gas per disagio economico	<p>"Gentile Cliente, nel caso in cui lei avesse diritto ai bonus sociali per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e acqua, i dati personali trasmessi con il modello DSU per la definizione dell'ISEE e strettamente funzionali all'attribuzione automatica dei suddetti bonus sono trattati da ARERA in conformità alle indicazioni contenute nell'Informativa Privacy disponibile al link: https://www.arera.it/it/bonus_privacy. La presente comunicazione è effettuata a beneficio di tutti i componenti il nucleo familiare i cui dati personali sono raccolti attraverso la DSU sottoscritta dal dichiarante".</p>	<p>delibera 223/2021/R/com, punto 3</p>	<p>30 giugno 2021</p>	<p>indeterminato</p>	<p>una tantum</p>	<p>clienti domestici del settore dell'energia elettrica</p>	

<p>canone rai</p>	<p>Dai riscontri effettuati risultano importi addebitati e non pagati attraverso le fatture per la fornitura di energia elettrica afferenti il canone di abbonamento alla televisione per uso privato (canone tv) relativo all'anno....<inserire anno relativo a ciascun anno di comunicazione, ossia il secondo anno solare precedente l'emissione della presente bolletta>: la informiamo che, qualora non abbia già provveduto, il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante modello F24. Per ulteriori informazioni può rivolgersi al suo venditore o accedere alla sezione "Canone TV" del sito www.agenziaentrate.gov.it o del sito www.canone.rai.it .</p>	<p>delibera 532/2017/R/com, punto 2</p>	<p>2017</p>	<p>indeterminato</p>	<p>prima bolletta emessa successivamente al 31 dicembre di ogni anno</p>	<p>clienti domestici dell'energia elettrica, identificabili come inadempienti al versamento del canone riferibile al secondo anno solare precedente</p>	
<p>CMOR</p>	<p>In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it.</p>	<p>delibera 99/2012/R/eel, articolo 3, comma 2</p>	<p>2012</p>	<p>indeterminato</p>	<p>nelle bollette nelle quali viene fatturato il corrispettivo CMOR</p>	<p>clienti domestici dell'energia elettrica</p>	

<p>dlgs 210/22</p>	<p>“Tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non indicati tra gli importi fatturati in bolletta”</p>	<p>delibera 637/2022/R/com</p>	<p>1 luglio 2023</p>	<p>indeterminato</p>	<p><i>una tantum</i> nonché nella prima bolletta successiva al cambio venditore a decorrere dalla prima bolletta emessa nei confronti dei clienti finali di energia elettrica</p>	<p>clienti finali del settore dell'energia elettrica</p>	
<p>tutela vulnerabili gas</p>	<p>testo definito dall’Autorità sui diritti dei clienti vulnerabili e sulle condizioni loro destinate</p>	<p>delibera 100/2023/R/com, art. 4.1</p>	<p>settembre 2023</p>	<p>dicembre 2023</p>	<p>tutte le bollette emesse tra settembre e dicembre 2023</p>	<p>clienti finali titolari di punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG e titolari di un contratto a condizioni di mercato libero</p>	

tutela vulnerabili gas	testo definito dall'Autorità sui diritti dei clienti vulnerabili e sulle condizioni loro destinate	delibera 100/2023/R/com, art. 4.2	settembre 2024	indeterminato	almeno una bolletta all'anno	clienti finali domestici titolari di punti di riconsegna appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) del TIVG, titolari di un contratto a condizioni di mercato libero	
-----------------------------------	--	---	----------------	---------------	---------------------------------	--	--

REGISTRO DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI
REGIMI DI TUTELA

Argomento	Informazioni minime da esprimere a cura del venditore	indicazioni particolari sulla collocazione in bolletta	Riferimento regolatorio	Data inizio obbligo	Data fine obbligo	Periodicità o condizionalità della comunicazione	Destinatari della comunicazione
assicurazione gas	inserimento di una nota informativa sull'assicurazione		delibera 167/2020/R/gas, allegato A, art 5.3. lettera b)	1 gennaio 2021	31 dicembre 2024	almeno una volta all'anno	clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas naturale assicurato
assicurazione gas per gas diversi	"quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas"		delibera 167/2020/R/gas, art 6.2	1 gennaio 2021	31 dicembre 2024	una volta all'anno, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente	clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas diversi assicurato

Bonus Sociale Disagio Fisico	"La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico per disagio fisico)."		delibera 63/2021/R/com Allegato D, art. 17, comma 1	febbraio 2020	indeterminato	ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione	clienti domestici dell'energia elettrica - per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio fisico
bonus sociale elettrico e gas per disagio economico	"La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19."		deliberazione 63/2021/R/com, Allegato A, art.13 bis come successivamente integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com	1 novembre 2021	indeterminato	ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione	clienti domestici dell'energia elettrica - per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico
bonus sociale gas per disagio economico	"La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.";		deliberazione 63/2021/R/com, Allegato A, art.13 bis come successivamente integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com	1 novembre 2021	indeterminato	ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione	clienti domestici del gas naturale - per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico

cessazione fornitura	<p>comunicazione al cliente finale che al cliente finale informando che la presente bolletta sintetica non costituisce la bolletta sintetica di chiusura e che "quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione"</p>		<p>delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art. 11.4 lett c)</p>	<p>1 gennaio 2017</p>	<p>indeterminato</p>		<p>clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>
corrispettivo capacity	<p>I venditori sono tenuti a informare i clienti circa il valore del corrispettivo mercato capacità e le modalità della sua determinazione nella prima bolletta in cui il medesimo trova applicazione</p>		<p>delibera 566/2021/R/eel, art 7.2</p>	<p>dicembre 2021</p>	<p>indeterminato</p>		<p>clienti finali dei servizi di ultima istanza e ai clienti delle offerte PLACET</p>
indennizzi qualità fatturazione	<p>"Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico"</p>		<p>delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art 15.3, lettera b)</p>	<p>1 gennaio 2017</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in caso di emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b) del TIF</p>	<p>clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>

indennizzi qualità fatturazione	“Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi”		delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art 15.3, lettera b)	1 gennaio 2017	indeterminato	in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17 del TIF	clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
indennizzi qualità fatturazione	“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche di chiusura definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”		delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art 15.3, lettera b)	1 gennaio 2017	indeterminato	nel caso di emissione della bolletta sintetica di chiusura oltre i termini cui al comma 11.0 del TIF	clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc

indennizzi qualità fatturazione	<p>“Indennizzo automatico per messa a disposizione in ritardo della lettura di chiusura della fornitura”</p>		<p>delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art 15.3, lettera b)</p>	<p>1 gennaio 2017</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 del TIF</p>	<p>clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura	<p>indicazione della causale del rimborso: “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, corrisposto in misura forfetizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l'accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell'interruzione”. Il venditore è tenuto a indicare la data dell'interruzione all'utente</p>		<p>delibera 566/2019/R/eel, Allegato A (TIQE), art. 53.7</p>	<p>1 gennaio 2016</p>	<p>31 dicembre 2023</p>	<p>in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 51 del TIQE</p>	<p>clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT</p>
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura	<p>indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”</p>		<p>delibera 566/2019/R/eel, Allegato A (TIQE), art. 106.5</p>	<p>1 gennaio 2016</p>	<p>31 dicembre 2023</p>	<p>in caso di mancato rispetto degli livelli specifici di qualità commerciale definiti dall'articolo 101 del TIQE</p>	<p>clienti finali dell'energia elettrica connessi in BT</p>

indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura gas	<p>indicazione della causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente". Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".</p>		<p>delibera 569/2019/R/gas, Allegato A (RQDG), art. 72.4</p>	<p>1 gennaio 2020</p>	<p>31 dicembre 2025</p>	<p>in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 66 della RQDG</p>	<p>clienti finali gas naturale alimentati in bassa tensione</p>
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura gas	<p>indicazione della causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancata lettura del contatore". Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito"</p>		<p>delibera 569/2019/R/gas, Allegato A (RQDG), art. 72.4</p>	<p>1 gennaio 2020</p>	<p>31 dicembre 2025</p>	<p>in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 63 della RQDG</p>	<p>clienti finali gas naturale alimentati in bassa tensione</p>
indennizzi qualità vendita	<p>la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito"</p>		<p>delibera 413/2016/R/com, Allegato A (TIQV), art 21.3</p>	<p>1 aprile 2023</p>	<p>indeterminato</p>	<p>In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall'Articolo 15, comma 15.1 del TIQV nella prima bolletta utile</p>	<p>clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione</p>

<p>prescrizione biennale</p>	<p>“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”</p>	<p>in una pagina iniziale aggiuntiva</p>	<p>delibera 569/2018/R/com, art. 3 come successivamente integrata dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com</p>	<p>1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione</p>	<p>clienti di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all'articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>
<p>prescrizione biennale</p>	<p>“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”</p>	<p>in una pagina iniziale aggiuntiva</p>	<p>delibera 569/2018/R/com, art. 4 come successivamente integrata dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com</p>	<p>1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione</p>	<p>clienti di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all'articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>

<p>prescrizione biennale</p>	<p>Qualora il venditore decidesse di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione, esso è tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Questa comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti 2 alinee</p>		<p>delibera 569/2018/R/com, art. 3 come successivamente integrata dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com</p>	<p>1 gennaio 2019</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione</p>	<p>clienti di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all'articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>
<p>ricalcolo Cmem</p>	<p>obbligo di inserimento nella bolletta in cui sono fatturati i ricalcoli il link all'apposita sezione del sito del venditore in cui sono fornite indicazioni e ulteriori informazioni in relazione al ricalcolo</p>		<p>delibera 374/2022/R/gas</p>	<p>1 ottobre 2022</p>	<p>indeterminato</p>		<p>clienti finali serviti in tutela gas</p>
<p>tutela vulnerabili gas</p>	<p>obblighi informativi dei venditori nei confronti dei clienti finali serviti in tutela gas relativi alla rimozione del servizio di tutela gas</p>	<p>anche contestualmente all'invio della bolletta purché mediante un foglio o un file separato dalla bolletta medesima</p>	<p>delibera 100/2023/R/com, art. 3</p>	<p>settembre 2023</p>	<p>31-dic-23</p>		<p>clienti finali serviti in tutela gas</p>

<p>pronto intervento gas</p>	<p>Il venditore è tenuto a: 1) fornire ai propri clienti finali i recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento che gli sono stati comunicati dall'impresa distributrice; b) riportare con evidenza in ogni bolletta la dicitura "Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno" seguita dai recapiti telefonici di cui al precedente punto 1).</p>		<p>del 569/2019/R/gas, Allegato A (RQDG), art. 16</p>	<p>1 gennaio 2020</p>	<p>indeterminato</p>	<p>ogni bolletta</p>	<p>clienti finali gas</p>
<p>sicurezza relativa all'impianto di utenza</p>	<p>Il venditore fornisce ai propri clienti finali informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza.</p>		<p>del 40/2014/R/gas, articolo 13.4</p>	<p>1 luglio 2014</p>	<p>indeterminato</p>	<p>entro il 30 giugno di ogni anno</p>	<p>clienti finali gas</p>

REGISTRO DEGLI ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI
MERCATO LIBERO

Argomento	Informazioni minime da esprimere a cura del venditore	indicazioni particolari sulla collocazione in bolletta	Riferimento regolatorio	Data inizio obbligo	Data fine obbligo	Periodicità o condizionalità della comunicazione	Destinatari della comunicazione
assicurazione gas	inserimento di una nota informativa sull'assicurazione		delibera 167/2020/R/gas, allegato A, art 5.3. lettera b)	1 gennaio 2021	31 dicembre 2024	almeno una volta all'anno	clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas naturale assicurato
assicurazione gas per gas diversi	"quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas"		delibera 167/2020/R/gas, art 6.2	1 gennaio 2021	31 dicembre 2024	una volta all'anno, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente	clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna di gas diversi assicurato

Bonus Sociale Disagio Fisico	<p>"La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica per disagio fisico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 (cosiddetto bonus sociale elettrico per disagio fisico)."</p>		<p>delibera 63/2021/R/com Allegato D, art. 17, comma 1</p>	<p>febbraio 2020</p>	<p>indeterminato</p>	<p>ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione</p>	<p>clienti domestici dell'energia elettrica - per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio fisico</p>
bonus sociale elettrico e gas per disagio economico	<p>"La sua fornitura è ammessa al bonus sociale elettrico per disagio economico ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19."</p>		<p>deliberazione 63/2021/R/com, Allegato A, art.13 bis come successivamente integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com</p>	<p>1 novembre 2021</p>	<p>indeterminato</p>	<p>ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione</p>	<p>clienti domestici dell'energia elettrica - per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico</p>
bonus sociale gas per disagio economico	<p>"La sua fornitura è ammessa al bonus sociale gas per disagio economico ai sensi del decreto-legge 185/08 e del decreto-legge 26 ottobre 2019, 124/19.";</p>		<p>deliberazione 63/2021/R/com, Allegato A, art.13 bis come successivamente integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com</p>	<p>1 novembre 2021</p>	<p>indeterminato</p>	<p>ogni bolletta nella quale viene riconosciuta la compensazione</p>	<p>clienti domestici del gas naturale - per ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa per disagio economico</p>

cessazione fornitura	<p>comunicazione al cliente finale che al cliente finale informando che la presente bolletta sintetica non costituisce la bolletta sintetica di chiusura e che "quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione"</p>		<p>delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art. 11.4 lett c)</p>	<p>1 gennaio 2017</p>	<p>indeterminato</p>		<p>clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>
indennizzi codice di condotta commerciale	<p>la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto del Codice di condotta commerciale definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito"</p>		<p>delibera 366/2018/R/com, Allegato A (Codice di condotta commerciale), art. 14</p>	<p>1 ottobre 2018</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 13.1 e 13.5 del codice di condotta commerciale</p>	<p>clienti finali con un contratto di fornitura per punti di prelievo e/o punti di riconsegna esclusivamente alimentati in bassa tensione e/o consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno</p>

indennizzi qualità fatturazione	“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”		delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art 15.3, lettera b)	1 gennaio 2017	indeterminato	in caso di emissione della bolletta sintetica di periodo oltre il termine di cui al comma 4.2 o al comma 4.3, lettera b) del TIF	clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
indennizzi qualità fatturazione	“Indennizzo automatico per mancata rilevazione di dati di misura effettivi”		delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art 15.3, lettera b)	1 gennaio 2017	indeterminato	in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 17 del TIF	clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all'articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc

indennizzi qualità fatturazione	“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei tempi di emissione delle bollette sintetiche di chiusura definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”		delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art 15.3, lettera b)	1 gennaio 2017	indeterminato	nel caso di emissione della bolletta sintetica di chiusura oltre i termini cui al comma 11.0 del TIF	clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc
indennizzi qualità fatturazione	“Indennizzo automatico per messa a disposizione in ritardo della lettura di chiusura della fornitura”		delibera 463/2016/R/com, Allegato A (TIF), art 15.3, lettera b)	1 gennaio 2017	indeterminato	in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'art. 19 del TIF	clienti finali di cui all'art.articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV e all’articolo 2.3 del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc

indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura	<p>indicazione della causale del rimborso: “Rimborso automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell’alimentazione di energia elettrica definiti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, corrisposto in misura forfettizzata. Il pagamento del rimborso non presuppone di per sé l’accertamento della responsabilità in ordine alla causa dell’interruzione”. Il venditore è tenuto a indicare la data dell’interruzione all’utente</p>		<p>delibera 566/2019/R/eel, Allegato A (TIQE), art. 53.7</p>	<p>1 gennaio 2016</p>	<p>31 dicembre 2023</p>	<p>in caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell’alimentazione definiti dall’articolo 51 del TIQE</p>	<p>clienti finali dell’energia elettrica connessi in BT</p>
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura	<p>indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”</p>		<p>delibera 566/2019/R/eel, Allegato A (TIQE), art. 106.5</p>	<p>1 gennaio 2016</p>	<p>31 dicembre 2023</p>	<p>in caso di mancato rispetto degli livelli specifici di qualità commerciale definiti dall’articolo 101 del TIQE</p>	<p>clienti finali dell’energia elettrica connessi in BT</p>
indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura gas	<p>indicazione della causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”. Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito”.</p>		<p>delibera 569/2019/R/gas, Allegato A (RQDG), art. 72.4</p>	<p>1 gennaio 2020</p>	<p>31 dicembre 2025</p>	<p>in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 66 della RQDG</p>	<p>clienti finali gas naturale alimentati in bassa tensione</p>

indennizzi qualità servizio di distribuzione e misura gas	<p>indicazione della causale della detrazione: "Indennizzo automatico per mancata lettura del contatore". Nel medesimo documento deve altresì essere indicato che: "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito"</p>		<p>delibera 569/2019/R/gas, Allegato A (RQDG), art. 72.4</p>	<p>1 gennaio 2020</p>	<p>31 dicembre 2025</p>	<p>in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui all'articolo 63 della RQDG</p>	<p>clienti finali gas naturale alimentati in bassa tensione</p>
indennizzi qualità vendita	<p>la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità definiti dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico". Nel medesimo documento deve essere altresì indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il richiedente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito"</p>		<p>delibera 413/2016/R/com, Allegato A (TIQV), art 21.3</p>	<p>1 aprile 2023</p>	<p>indeterminato</p>	<p>In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti dall'Articolo 15, comma 15.1 del TIQV nella prima bolletta utile</p>	<p>clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione</p>
prescrizione biennale	<p>"La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]."</p>	<p>in una pagina iniziale aggiuntiva</p>	<p>delibera 569/2018/R/com, art. 3 come successivamente integrata dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com</p>	<p>1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione</p>	<p>clienti di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all'articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>

<p>prescrizione biennale</p>	<p>“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”</p>	<p>in una pagina iniziale aggiuntiva</p>	<p>delibera 569/2018/R/com, art. 4 come successivamente integrata dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com</p>	<p>1 gennaio 2019 (relativamente alle disposizioni di cui alla 603/2021 - primo ciclo utile di fatturazione successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento)</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione</p>	<p>clienti di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all'articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>
<p>prescrizione biennale</p>	<p>Qualora il venditore decidesse di rinunciare autonomamente ad esercitare il proprio diritto di credito relativamente agli importi oggetto di prescrizione, esso è tenuto a fornirne puntuale informazione al cliente finale, specificando l'ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni. Questa comunicazione sostituisce gli obblighi di cui ai precedenti 2 alinee</p>		<p>delibera 569/2018/R/com, art. 3 come successivamente integrata dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com</p>	<p>1 gennaio 2019</p>	<p>indeterminato</p>	<p>in tutte le bollette con importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali risulti maturata la prescrizione</p>	<p>clienti di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV; all'articolo 2 comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc</p>

variazione unilaterale	In caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal venditore, il cliente finale è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate		Codice di condotta commerciale, del. 366/2018 come successivamente modificata e integrata, art. 13.2				clienti domestici e non domestici elettrici BT e gas con consumi annu <200.000 Smc
pronto intervento gas	Il venditore è tenuto a: 1) fornire ai propri clienti finali i recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento che gli sono stati comunicati dall'impresa distributrice; b) riportare con evidenza in ogni bolletta la dicitura "Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno" seguita dai recapiti telefonici di cui al precedente punto 1).		del 569/2019/R/gas, Allegato A (RQDG), art. 16	1 gennaio 2020	indeterminato	ogni bolletta	clienti finali gas
sicurezza relativa all'impianto di utenza	Il venditore fornisce ai propri clienti finali informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza.		del 40/2014/R/gas, articolo 13.4	1 luglio 2014	indeterminato	entro il 30 giugno di ogni anno	clienti finali gas